

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2887 del 06/06/2023
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE D'ENZA AD USO INDUSTRIALE IN SOTTENSIONE DI OPERA E RISORSA IDRICA E CON OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN LOCALITA' CIANO D'ENZA IN COMUNE DI CANOSSA (RE). DITTA: SICEM SAGA SPA. PRATICA: REPPA5891.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2890 del 30/05/2023
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno sei GIUGNO 2023 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.D.G. Arpaе n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpaе n. 577/2020; la d.D.G. Arpaе n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio gestione demanio idrico;

PRESO ATTO che con domanda PG/2015/832336 del 17/11/2015, presentata ai sensi del R.R. 41/2001, Sicem Saga spa, c.f. 01767490343, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali prelevate dal torrente Enza tramite il canale d'Enza, nel Comune di Canossa (RE), località Ciano d'Enza, ad uso industriale, con scadenza al 31 dicembre 2015, assentita con det. n. 13800 del 30/12/2009 e variata con det. n. 11705 del 27/09/2011 (cod. pratica REPPA5891);

DATO ATTO che la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque superficiali ai sensi dell'art. 27, r.r. 41/2001 e di concessione di terreno demaniale ai sensi dell'art.18, r.r. 7/2004;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale e per l'occupazione delle aree demaniali funzionali alla derivazione con parte della condotta di adduzione;
- l'utenza è richiesta in regime di sottensione ai sensi dell'art. 29 del R.R. 41 del 2001, sia per quanto riguarda la risorsa, assentita al Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale ed al Consorzio della Bonifica Parmense (pratica RE87A0001), sia per quanto riguarda le opere, utilizzando la Traversa di Cerezzola attraverso la quale avviene la derivazione dei citati Consorzi ;
- la risorsa idrica, in quanto in sottensione ai quantitativi già concessi con atto n. 5685 del 2017, non genera impatti ulteriori rispetto a quanto già valutato per la concessione pratica RE87A0001;

PRESO ATTO dell'accordo di sottensione stipulato in data 25/06/2004 e rinnovato in data 09/02/2022 tra SICEM SAGA SPA e CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE, con cui si disciplina l'utilizzo del canale demaniale d'Enza, in gestione al Consorzio di Bonifica, conservato agli atti del fascicolo;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione civile - Reggio Emilia protocollo PG/2022/202716 del 12/12/2022, che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

PRESO ATTO che il concessionario ha ottemperato alle condizioni della concessione det. n. 13800 del 30/12/2009 come da nota acquisita al protocollo PG/2022/21953 inviata in data 10/02/2022;

DATO ATTO che, essendo la derivazione di Sicem Saga S.p.A. in sottensione alla derivazione concessa al Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale ed al Consorzio della Bonifica Parmense (pratica RE87A0001), il deflusso minimo vitale (DMV) debba essere garantito all'opera di derivazione sita in località Cerezzola e gestita dai Consorzi di Bonifica in relazione alla concessione prat. RE87A0001;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2023, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse per quanto riguarda la derivazione superficiale e ha corrisposto quanto dovuto per l'occupazione di area demaniale;
- ha versato in data 11/05/2023 la somma pari a 1.227,41 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito da Sicem Saga S.p.a. in data 29/12/2009, con bonifico unico di euro 11.874,90 mantenuto nella misura di 3.401,74 euro (come da determinazione n. 11705/2011, successivamente integrato in data 11/08/2011 nella misura di 102,82 euro fino alla concorrenza di 4.731,97 euro;

DATO ATTO che il deposito cauzionale è attualmente pari a 4.731,97 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica REPPA5891;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Sicem Saga spa, c.f. 01767490343 il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali ad uso industriale in sottensione di opere e risorsa idrica rispetto alla concessione RE87A0001, oltre alla relativa occupazione di terreno demaniale come di seguito descritta:
 - è attuato mediante pompa, tarata per una portata utile pari a 25 l/sec;
 - il prelievo è attuato dal torrente Enza avvalendosi della “traversa di Cerezzola” in località Dirotte del Comune di Canossa (RE) ed utilizzando come vettore idrico il canale demaniale d’irrigazione d’Enza. La presa dell’acqua è ubicata in sponda destra del T. Enza in corrispondenza del terreno contraddistinto al Fg. 13 mappale n 41 nel NCT del comune di Canossa (RE) – coordinate UTM x = 611458 y = 937253;
 - la derivazione dell’acqua per l’uso industriale avviene su terreno di proprietà della Regione Emilia Romagna contraddistinto al Fg. 3 Mappale 146 tramite due pompe e viene inviata direttamente verso lo stabilimento posto a monte del canale, tramite una tubazione di circa 25 metri e tramite una tubazione di circa 10 metri (che insistono entrambe su terreno demaniale) e successivamente dalla zona del depuratore vecchio Sicem Saga, situato al foglio 3 mappale 349 del catasto terreni del Comune di Canossa di proprietà della ditta richiedente, al punto di utilizzo situato nello stabilimento principale Sicem Saga al foglio 5 mappale 12 del catasto terreni Comune di Canossa.
 - destinazione della risorsa ad uso industriale;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 25;

- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 734.400;
- 2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2032;
- 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 26/05/2023;
- 4. di dare atto che l'importo del canone dovuto per la derivazione di acque per l'anno 2023 è pari a 4.378,72 euro;
- 5. di dare atto che l'importo del canone dovuto per l'occupazione di area demaniale per l'anno 2023 è pari a 353,85 euro;
- 6. di dare atto che è stato versato l'importo relativo al deposito cauzionale nella misura di 4.731,97 euro;
- 7. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
- 8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
- 9. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
- 10. di dare atto che il concessionario è tenuto alla registrazione fiscale del presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, risultando l'imposta di registro superiore ad euro 200,00, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986, stabilendo che il concessionario inoltri a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
- 11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
- 12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto

riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali dal torrente Enza in sottensione dal Canale d'Enza con occupazione di area demaniale funzionale al prelievo rilasciata alla ditta SICEM SAGA SPA, c.f. 01767490343 (cod. pratica REPPA5891).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA E DELLE AREE DEMANIALI CONCESSE

1. la risorsa è derivata, in regime di sottensione alla concessione codice pratica RE87A0001, dal Torrente Enza mediante la “traversa di Cerezzola” ubicata in località Cerezzola nel Comune di Canossa (RE);
2. la derivazione dell'acqua per l'uso industriale avviene su terreno di proprietà della Regione Emilia Romagna contraddistinto al Fg. 3 Mapp. 146 tramite due pompe e viene inviata direttamente verso lo stabilimento posto a monte del canale, tramite una tubazione di circa 25 metri e una tubazione di circa 10 metri (che insistono entrambe su terreno demaniale) e successivamente dalla zona del depuratore vecchio Sicem Saga, situato al foglio 3 mappale 349 del catasto terreni del Comune di Canossa di proprietà della ditta richiedente, al punto di utilizzo situato nello stabilimento principale Sicem Saga al foglio 5 mappale 12 del catasto terreni Comune di Canossa.
3. L'opera di presa è sita in Comune di Canossa (RE), su terreno di proprietà della Regione Emilia Romagna censito al fg. 3, mapp. 146 ; coordinate UTM RER: X = 611679,47 ; Y = 939030,58

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale.

2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 25 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 734.400.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico canale demaniale D'Enza, tratto di vettoriamiento dal Torrente D'Enza.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per il prelievo della risorsa idrica per l'anno 2023 è pari a 4.378,12 euro e per l'occupazione di area demaniale funzionale al prelievo è pari ad euro a 353,85.
2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 4.731,97 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2032.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna - Area Sicurezza Territoriale e Protezione civile – Reggio Emilia (PG/2022/202716 del 12/12/2022):

- *il parere si rilascia nel rispetto puntuale degli elaborati tecnici trasmessi, si richiamano in particolare l'Allegato 4 "Relazione Tecnica timbrato", l'Allegato 7 "Foglio 3 timbrato" contenente la cartografia delle aree oggetto di richiesta di rinnovo di concessione e l'Allegato 12 "Integrazioni documentali REPPA5981", in cui si attesta l'invariato stato delle opere e il loro mantenimento in condizioni di efficienza e buono stato;*
- *le opere di prelievo destinate a convogliare l'acqua del canale d'Enza all'interno della tubazione di mandata allo stabilimento, insieme alle pompe alloggiate in apposita camera posta a lato del canale d'Enza, devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato, a garanzia della sicurezza idraulica del Canale d'Enza. La Ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione comprese le opere e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi. In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006;*
- *per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene improvvise o eccezionali del corso d'acqua, il titolare della concessione dovrà predisporre tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione delle aree e delle opere di prelievo, ivi compresi gli accessi, ecc., possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa e degli accessi medesimi; è esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati alle lavorazioni o alle opere eseguite a causa di piene fluviali, cedimenti, alluvioni o altre cause naturali.*

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.